



COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

(Provincia di Latina)

Medaglia d'Argento al Valor Civile

Ordinanza n. 40 dell'10.09.2020.

IL SINDACO

In qualità di autorità sanitaria locale

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26.02.2020, avente a oggetto "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il DPCM dell'1 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTI i DPCM dell'8, 9, 12 e 22 marzo, 1 e 11 aprile 2020 recanti misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 38/2020 con la quale si disponeva la chiusura dell'attività "Soc. Farmacia De Stasio" con sede in Via Carducci 10 in Spigno Saturnia (LT) per positività al COVID-19 a seguito del verbale di verifica e controllo n. 411/SISP/LT5/2020 effettuato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale Latina – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica in data 7.09.2020, e registra al protocollo dell'ente comunale con progressivo n. 5996 dell'8.09.2020;

VISTA la richiesta di revoca dell'ordinanza n. 38/2020 a carico dell'attività "Farmacia De Stasio" con sede in Via Carducci 10 in Spigno Saturnia da parte del Dipartimento di Prevenzione UOC SISP dell'ASL di Latina prot. n. 67647 del 10.09.2020, registrata al protocollo dell'ente comunale con progressivo n. 6295 del 10.09.2020, inviata a seguito del sopralluogo effettuato dal personale tecnico in data 9.09.2020 (n. Reg. Uff. 418/SISP/LT5/20);

RITENUTO che siano cessati i motivi per l'adozione dell'ordinanza sindacale n. 38 dell'8.09.2020;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
- Il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante il conferimenti di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- Lo Statuto Comunale;

ORDINA

La revoca dell'ordinanza sindacale n. 38 dell'8.09.2020 e autorizza l'attività "Farmacia De Stasio" con sede in Via Carducci 10 in Spigno Saturnia (LT), all'immediata riapertura;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia notificata tramite pec, al titolare della Farmacia De Stasio, pubblicata sull'albo pretorio comunale e trasmessa all'Azienda Sanitaria Locale Latina e al Comando Stazione dei Carabinieri di Minturno, per quanto di rispettiva competenza;

DEMANDA

Agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

IL SINDACO
Vento Salvatore



Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia li, 10 settembre 2020